

Pubblicato il 27/01/2017

N. 00049/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00024/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2017, proposto da:

Fimeuc - Federazione Italiana Medicina di Emergenza-Urgenza e delle Catastrofi,
Giovanna Esposito, Gian Alfonso Cibinel, Fabio De Iaco, Roberto Faccincani,
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Mastroviti, con domicilio eletto
presso lo studio Domenico Bezzi in Brescia, via Diaz 13/C;

contro

Asst Spedali Civili di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Mangia, Francesca Giardina, con
domicilio eletto presso lo studio Chiara Ghidotti in Brescia, via Solferino n. 59;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa: U.O. Pronto Soccorso Presidio

Spedali civili di Brescia disciplina "Anestesia e Rianimazione" (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) oppure disciplina "Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza" (Area Medica e delle Specialità Mediche) indetto dall'ASST degli Spedali Civili di Brescia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 44 in data 2 novembre 2016, nella parte in cui consente la partecipazione anche ai medici appartenenti all'Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina Anestesia e Rianimazione;

- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Asst Spedali Civili di Brescia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, oltre dalla Fimeuc, il ricorso è stato presentato da una pluralità di Direttori di Struttura Complessa nella disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza e Coordinatori di Area Chirurgica presso il Pronto Soccorso, che hanno tutti presentato domanda di partecipazione alla selezione in questione, il che rende superfluo, allo stato, entrare nel merito della legittimazione attiva della suddetta Federazione;

Considerato che può ravvisarsi la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale della lesione della posizione giuridica soggettiva facente capo agli odierni ricorrenti, potenzialmente derivante dalla non corretta composizione della commissione di concorso;

Rilevato, a tale proposito, che la Regione Lombardia, nel disciplinare, ai sensi dell'art. 15, comma 7 bis lettera a) d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, ha adottato il proprio atto di indirizzo (D.G.R. 2 agosto 2013 n. X/553), prevedendo, così come indicato nei principi generali della suddetta norma, che “la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire”;

Precisato, al fine di stabilire quale sia lo specifico incarico messo a concorso nella fattispecie in esame, che il Dipartimento di Anestesia, Rianimazione, Emergenza e Urgenza si articola in cinque Strutture Complesse, denominate Anestesia e Rianimazione 1, Anestesia e Rianimazione 2, Anestesia e Rianimazione Gardove V. T, Pronto Soccorso P.O. Spedali Civili e AAT 118;

Ritenuto, che il concorso bandito dalla Regione, che vede partecipanti gli odierni ricorrenti, abbia ad oggetto, avuto riguardo anche alla descrizione del profilo oggettivo dello stesso, il conferimento dell'incarico della sola direzione della struttura complessa U.O. Pronto Soccorso P.O. Spedali Civili, con la conseguenza che appare privo di significato il richiamo, nella descrizione dello stesso, alla disciplina dell'Anestesia e Rianimazione, che individua altre e diverse Strutture complesse;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso appaia, *prima facie*, fondato nella parte in cui tende ad affermare la necessità che la commissione giudicatrice sia composta, oltre che dal direttore sanitario, anche da tre direttori di struttura complessa nella stessa

disciplina del posto messo a concorso che, per tutto quanto sopra chiarito, risulta essere quella di “Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”;

Considerato, altresì, che la previsione del bando in ragione della quale sono ammessi a partecipare al concorso anche coloro che possano vantare i requisiti richiesti nella disciplina “Anestesia e rianimazione”, non presenta, allo stato, caratteristiche tali da rendere attuale e concreto il danno paventato, per cui non si ravvisano i presupposti per giustificare la sospensione del bando stesso in tale parte, ma possono ritenersi sussistere, anche in ragione della non manifesta infondatezza di quanto dedotto in ricorso, le condizioni per disporre una pronta definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 del d. lgs. 104/2010;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda):

a) sospende il bando impugnato nella parte in cui, nella sezione dedicata alle “Modalità di selezione”, prevede che la commissione giudicatrice sia composta, oltre che dal direttore sanitario, anche da direttori di struttura complessa nella disciplina “Anestesia e Rianimazione”;

b) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 6 luglio 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Mara Bertagnoli

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO